



**ASL Sulcis Iglesiente**

Azienda socio-sanitaria locale n. 7

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS IGLESIENTE**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE**

In data 13/12/2023, presso la sede della Direzione Generale dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente, ubicata in Via Dalmazia n. 83, Carbonia (CI) CAP 09013, viene stipulato il presente contratto a valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

L'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, nata a Cagliari (CA) il 20/07/1956, che agisce in virtù della Deliberazione ASL n. 7 Sulcis Iglesiente n. 1 del 10/01/2022, di seguito denominata "ASL";

**E**

La dott.ssa \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Cod.Fisc. \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Professionista",

**RICHIAMATO**

Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo (ai sensi del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n.165- art.7, comma 6) dell'ASL Sulcis Iglesiente, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n°269 del 12/06/2023, e reperibile sul sito aziendale [www.asluslcis.it](http://www.asluslcis.it)

**PREMESSO**

• che Con Delibera del Dir. Generale n.525 del 17/11/2023 l'ASL di Oristano approvava il verbale, redatto dalla Commissione di valutazione, relativo alla procedura selettiva volta al conferimento di incarichi temporanei libero professionali ex art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. di

Psicologi Psicoterapeuti in possesso dei requisiti di cui al relativo Avviso

Pubblico pubblicato nell'Albo Pretorio della ASL di Oristano - settore

Avvisi - Manifestazioni di interesse, dal 11/09/2023 al 21/09/2023.

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- che al fine della presente contrattualizzazione la Professionista risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione specifica correlata alle attività della propria formazione professionale;

- che la Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL n°7 Sulcis Iglesiente;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO***

**Art. 1 Condizioni generali del contratto**

L'ASL n°7 Sulcis Iglesiente ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con la dott.ssa

\_\_\_\_\_ specializzata in \_\_\_\_\_, in possesso di qualifiche attinenti e performanti per lo svolgimento del progetto

***"Promozione Benessere e facilitazione dell'accesso ai servizi psicologici (art.33 comma 6/bis del D.L. 73/21".***



La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data del **13/12/2023** e scadenza alla data del **10/03/2024 incluso (per n. 13 settimane come indicato nella Tab. All. n.1 Ripartizione Fondi allegato al Bando) o fino al completamento del monte ore assegnato con attribuzione di incarico e comunque non oltre il 30/06/2024.**

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per la Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. La Professionista è tenuta a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che le saranno declinati dal Referente/Direttore \_\_\_\_\_ della ASL Sulcis Iglesiente o da un suo delegato.

La Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

**Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico**

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso la U.O. \_\_\_\_\_ sulla base del progetto "**Promozione Benessere e facilitazione dell'accesso ai servizi psicologici (art.33 comma 6/bis del D.L. 73/21**" nella sua declinazione territoriale.



**Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale**

La Professionista svolge il proprio incarico in qualità di Psicologo specializzata \_\_\_\_\_.

Alla Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

**Art. 4 Obiettivi**

L'incarico sarà specificamente teso al raggiungimento di obiettivi del progetto **"Promozione Benessere e facilitazione dell'accesso ai servizi psicologici (art.33 comma 6/bis del D.L. 73/21"** nella sua declinazione territoriale.

in particolare :

Promuovere il benessere della persona favorendo l'accesso ai Servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche con diagnosi entro i 5 anni e per i loro familiari, nonché il supporto psicologico dei minori (bambini e adolescenti) in età scolare (secondo gli obiettivi specifici articolati nelle progettazioni territoriali).

**Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative**

L'attività svolta è rapportata ad un orario massimo di **14** ore settimanali, con un compenso orario onnicomprensivo pari a 40,00 euro (diconsi euro

quaranta/00), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di

IVA se dovuta.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL Sulcis

Iglesiente in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente

bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa

attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del

regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

La Professionista è tenuta a provvedere in proprio alla copertura

assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

#### **Art. 6 Segreto e tutela della privacy**

La Professionista è tenuta a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in

ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come

modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo

GDPR 679/2016.

La Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie

relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali

sia venuta a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della

collaborazione con ASL Sulcis Iglesiente.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero -

professionale in oggetto, la Professionista, ai sensi e per gli effetti

delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del

trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono

affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

La Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuta al rispetto delle



istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL

Sulcis Iglesiente;

**Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

La Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal

D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato provvisoriamente

con Delibera ATS n°501 del 29/06/2017 per quanto compatibili con le modalità

di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni

effetto grave inadempimento contrattuale della Professionista incaricata,

l'ASL Sulcis Iglesiente potrà risolvere il presente contratto in modo

unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il

pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

**La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed**

**accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di**

**comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:**

[https://www.atssardegna.it/documenti/12\\_111\\_20170701140401.pdf](https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20170701140401.pdf) .

**Art. 8 Recesso unilaterale**

La ASL Sulcis Iglesiente può recedere prima della scadenza del termine,

ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili

di inidoneità professionale della Professionista tali da rendere

impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;

- la Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto



dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL Sulcis Iglesiente ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c., comunicandolo alla Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dalla Professionista o lettera raccomandata A/R, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, la Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

La Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso della Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, la Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

#### **Art. 9 Controversie**

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

#### **Art. 10 Rinvio alle norme di Legge**



Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 8 pagine e di n. 10 articoli.

**Carbonia li \_\_\_\_\_.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Direttore Generale ASL n°7 Sulcis Iglesiente**

**Dott.ssa Giuliana Campus**

**La Professionista**

**Dott.ssa \_\_\_\_\_**